

**ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE
PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE
PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER CAUSALI
STRAORDINARIE (CRISI AZIENDALE/RIORGANIZZAZIONE
AZIENDALE/CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ) EROGATI DAL FONDO DI
SOLIDARIETÀ BILATERALE DELL'ARTIGIANATO (FSBA):
AIS CAUSALI STRAORDINARIE PER IMPRESE FINO A 15 DIPENDENTI
ACIGS PER IMPRESE CON PIU' DI 15 DIPENDENTI**

Il giorno 13 giugno 2025, nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Roberto Boschetto, assistito dal Segretario Regionale, Tiziana Pettenuzzo, dal Responsabile delle Relazioni Sindacali, Andrea Rigotto;

CNA del Veneto, rappresentata dal Presidente Moreno Dal Col, assistito dal Segretario regionale Matteo Ribon e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali, Marco Comin;

CASARTIGIANI del Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti;
e

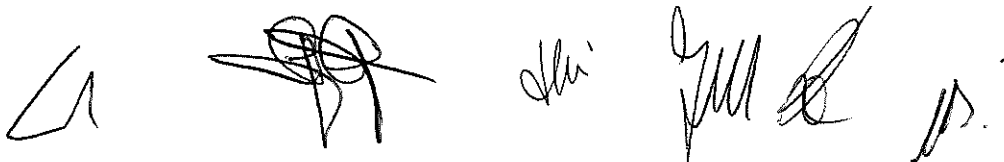
CGIL REGIONALE VENETO, rappresentata dalla Segretaria Generale regionale Tiziana Basso e dal Segretario regionale Maurizio Ferron;

CISL REGIONALE VENETO, rappresentata dal Segretario Generale regionale Massimiliano Paglini e da Luca Mori;

UIL REGIONALE VENETO, rappresentata dal Segretario Generale regionale Roberto Toigo e dal Segretario regionale Gino Gregnarin;

PREMESSE GENERALI

- a) Visti gli accordi interconfederali nazionali in tema di FSBA del 18 gennaio 2016, del 7 febbraio 2018, del 17 dicembre 2018, del 4 febbraio 2019 e, da ultimo, del 2 settembre 2022 che disciplina le prestazioni e la contribuzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 234/2021;
- b) Considerato il Decreto del Ministero del Lavoro 29 aprile 2016 n. 95581 pubblicato nella GU n. 166 del 18 luglio 2016 concernente FSBA;
- c) Visti gli accordi interconfederali regionali del 27 aprile 2016, del 29 luglio 2016, del 9 ottobre 2017, del 10 gennaio 2019, del 14 gennaio 2020, del 4 marzo 2022 e del 2 febbraio 2023 (e del 24 gennaio 2024 per ACIGS), regolanti la procedura in sede sindacale per la richiesta delle prestazioni FSBA in Veneto;
- d) Vista la circolare INPS 12 aprile 2019 nr. 53 che ha fornito le istruzioni operative per il versamento della contribuzione correlata;
- e) Visto il Regolamento sulla disciplina di funzionamento di FSBA approvato il 14 dicembre 2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023, nonché le relative procedure operative deliberate l'8 maggio 2025 dagli organi direttivi del Fondo medesimo e s.m.i.;
- f) Visto che Fondartigianato ammette a finanziamento progetti di formazione previsti da specifici ambiti di intervento che hanno come destinatari i lavoratori delle imprese che hanno posto i propri dipendenti in trattamento di integrazione salariale da parte di FSBA;
- g) Valutata la necessità di fornire indicazioni alle imprese e ai lavoratori dell'artigianato Veneto in merito alla procedura di informazione e consultazione sindacale da adottare anche con riferimento art. 24 del D.lgs. n.148/2015.



TUTTO CIÒ PREMESSO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE INTESA

Le parti convengono di definire la seguente procedura di informazione e consultazione sindacale, utilizzabile dai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione di FSBA, aventi nel semestre precedente un numero di dipendenti superiore a 15, secondo i criteri applicati dall'INPS, per l'utilizzo dell'Assegno di integrazione salariale straordinaria (ACIGS) e fino a 15 dipendenti, secondo i criteri applicati dall'INPS, per l'utilizzo dell' AIS causali straordinarie per riorganizzazione aziendale, per crisi aziendale e per contratto di solidarietà, erogato dal Fondo in Veneto durante i periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa/riduzione dell'orario di lavoro.

1. Procedura di informazione e consultazione sindacale

L'impresa che ravvisi la necessità di sospendere o ridurre l'orario di lavoro deve dare preventivamente comunicazione alle RSA/RSU, ove presenti, e in modo congiunto a CGIL CISL e UIL provinciali/area vasta (interprovinciali) e alle rispettive Federazioni di categoria di riferimento, nonché ad una delle Associazioni Artigiane provinciali aderenti alle Federazioni Regionali che hanno sottoscritto il presente accordo, utilizzando il modello FSBA-ACIGS (allegato 1) o il modello FSBA – AIS causali straordinarie (allegato 3), specificando la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eventualmente già stipulato accordi di accesso ad ammortizzatori sociali per la stessa azienda.

Nella comunicazione dovranno essere indicate le cause che determinano la sospensione/riduzione dell'attività lavorativa/riduzione dell'orario di lavoro, l'entità, la durata prevedibile della sospensione e il numero di lavoratori/trici interessati/e.

Le predette comunicazioni dovranno avvenire attraverso una modalità che ne permetta la tracciabilità (Pec, raccomandata a mano, etc.) e la dimostrazione dell'avvenuto recapito a tutte e tre le organizzazioni sindacali e ad una delle associazioni artigiane come sopra indicato a garanzia del loro completo coinvolgimento.

Le predette comunicazioni e le relative prove di recapito saranno allegate alla domanda unitamente al verbale.

Entro 5 (cinque) giorni dalle predette comunicazioni, le RSA/RSU, ove presenti, o le Organizzazioni Sindacali sopra indicate richiederanno un incontro per l'esame congiunto della situazione aziendale. In caso di mancata richiesta di incontro nel termine indicato, l'impresa, anche per il tramite dell'Associazione Artigiana cui aderisce o conferisce mandato, entro i 3 (tre) giorni successivi ne darà comunicazione tramite Pec alle confederazioni regionali sottoscrittrici il presente accordo, al fine di favorire l'espletamento della procedura.

L'intera procedura di consultazione dovrà esaurirsi entro 25 giorni di calendario dalla data di comunicazione di avvio della procedura di consultazione da parte dell'impresa, come previsto dalle procedure operative FSBA-ACIGS - AIS causali straordinarie tempo per tempo vigenti.

Secondo quanto previsto dal vigente Regolamento FSBA e dalle procedure operative ACIGS – AIS causali straordinarie, l'accordo sindacale, stipulato in base agli allegati 2A, 2B e 2C con riferimento all'ACIGS e 4A, 4B e 4C con riferimento all'AIS causali straordinarie, andrà allegato alla domanda e dovrà essere debitamente timbrato e sottoscritto (firma estesa) preventivamente rispetto all'inizio del periodo di sospensione/riduzione dell'attività/riduzione dell'orario di lavoro.

I lavoratori/trici devono soddisfare il requisito soggettivo dell'anzianità (lavorativa) aziendale di almeno 30 giorni alla data di inizio del periodo di sospensione/riduzione dell'attività/riduzione dell'orario di lavoro dichiarata nel verbale di accordo.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large stylized 'CA' on the left, a signature that appears to be 'dli', and several other illegible signatures and initials on the right. A small number '2' is visible at the bottom right.

L'accordo sindacale deve essere sottoscritto per una durata minima di 3 (tre) mesi consecutivi con riferimento all'ACIGS e di 2 (due) mesi consecutivi con riferimento all'AIS causali straordinarie (salvo periodo residuo minore AIS), con data di inizio dal primo giorno del mese e data fine all'ultimo giorno dell'ultimo mese di competenza, alla scadenza del quale, permanendo le necessità, dovrà essere nuovamente esperita l'intera procedura (a titolo di esempio: inizio sospensione/riduzione attività lavorativa/riduzione di orario dal 1° settembre 2025, fine al 30 novembre 2025 con riferimento all'ACIGS - inizio sospensione/riduzione attività lavorativa/riduzione di orario dal 1° settembre 2025, fino al 31 ottobre 2025 con riferimento all'AIS causali straordinarie)

Successivamente alla stipula dell'accordo, l'azienda provvederà, direttamente o per il tramite dello studio/servizio associativo, ad effettuare tutti gli adempimenti connessi alla presentazione e alla gestione della domanda di prestazione sul portale FSBA, nel rispetto dei termini tassativi indicati nelle procedure operative.

2. Effetti sul rapporto di lavoro

• Riorganizzazione e crisi aziendale:

Durante i periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa indicati nel verbale, i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, oppure fino alla scadenza del contratto a termine, se anteriore.

In caso di commesse straordinarie, non programmabili e non previste, durante il periodo di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per i periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa non matura la retribuzione diretta indiretta e/o differita, fatto salvo il TFR, a meno che non vi sia presenza di periodi lavorativi per i quali si applicano i criteri di maturazione dei ratei previsti dai CCNL/CCRL e fatte salve eventuali pattuizioni di miglior favore inserite nel verbale di accordo.

• Contratto di Solidarietà (vedi art. 4, DM 94033/2016, rinvio al verbale aziendale)

Durante i periodi di riduzione dell'attività lavorativa indicati nel verbale, i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza dei periodi di riduzione dell'attività lavorativa, oppure fino alla scadenza del contratto a termine, se anteriore.

Nel verbale potranno essere precisate eventuali modalità di deroga che comportano una minore riduzione dell'orario di lavoro rispetto a quanto concordato, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro.

3. Adempimenti a carico impresa

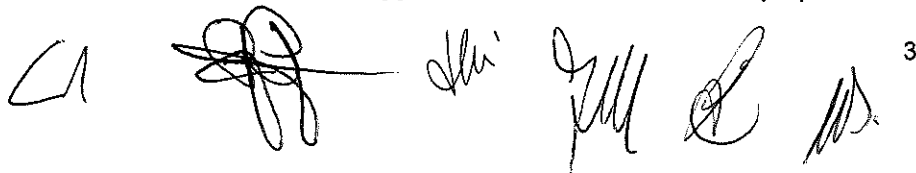
Si rimanda a quanto contenuto nel vigente regolamento di FSBA, alle disposizioni operative pubblicate, tempo per tempo, sul sito del Fondo e alle istruzioni INPS fornite con la circolare n. 53/2019 in merito alla richiesta del codice identificativo (Ticket) obbligatorio per il caricamento della domanda di prestazione sul portale e necessario per la compilazione del flusso Uniemens.

4. Adempimenti a carico del lavoratore/trice

I lavoratori/trici beneficiari/e di prestazioni ACIGS – AIS causali straordinarie sono tenuti/e partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, attuate anche mediante Fondartigianato, in conformità al DM 2 agosto 2022 e s.m.i.

5. Modalità di erogazione della prestazione FSBA

Le parti concordano che il pagamento delle prestazioni FSBA-ACIGS – AIS causali straordinarie avvenga direttamente da parte di FSBA alle lavoratrici ed ai lavoratori destinatari del trattamento. Sarà cura dei lavoratori interessati comunicare ed aggiornare al datore di lavoro il proprio IBAN



(intestatario / cointestatario) in caso di variazione dello stesso. Sarà inoltre cura del datore di lavoro (o chi per esso) aggiornare l'IBAN dei lavoratori interessati nel portale Fsba.

6. Ruolo delle parti sociali nella procedura di consultazione

Al fine di mantenere un adeguato ruolo nella gestione di situazione di crisi con utilizzo di ammortizzatori sociali derivanti dalla contrattazione collettiva, le parti si danno atto reciprocamente che svolgeranno le seguenti funzioni:

- le AA.AA. provinciali provvederanno a raccogliere ed inviare le comunicazioni da parte delle imprese come meglio specificato al punto 1 che precede;
- le OO.SS. assisteranno i lavoratori/trici nella fase di consultazione sindacale, nonché nella fase di consulenza per la redazione delle eventuali richieste di prestazioni connesse ai periodi di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa/riduzione dell'orario di lavoro.

7. Chiusura anticipata del periodo di ACIGS – AIS causali straordinarie

L'impresa potrà chiudere anticipatamente il periodo di ACIGS –, con il reintegro di tutto il personale interessato dall'intervento, inviando comunicazione secondo le procedure FSBA - ACIGS - AIS causali straordinarie previste dal sistema.

8. Prestazione EBAV/soluzioni formative a favore delle imprese e lavoratori/trici

Le parti si incontreranno per definire prestazioni/soluzioni formative in favore di imprese e lavoratori/trici che fanno ricorso a FSBA.

9. Recepimento automatico modifiche regolamento FSBA

Le modifiche del Regolamento FSBA, nonché le relative norme attuative assunte anche attraverso delibere degli organi direttivi del Fondo, si intendono automaticamente recepite nel seguente accordo.

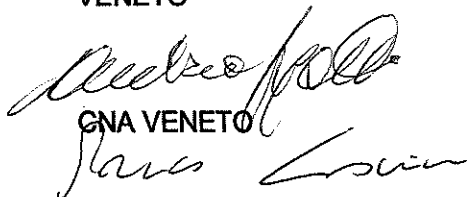
10. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si fa riferimento a quanto disciplinato dal Regolamento FSBA, dalle procedure operative ACIGS – AIS causali straordinarie nazionali e dalle norme di legge.

11. Decorrenza

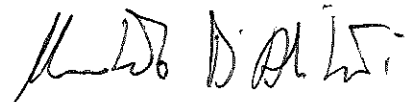
Il presente accordo ha effetto con riguardo alle procedure di consultazione sindacale relative a domande protocollate nel portale FSBA SinaWeb dal 01 luglio 2025

CONFARTIGIANATO IMPRESE
VENETO

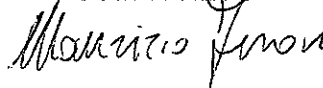


GNA VENETO

CASARTIGIANI VENETO



CGIL VENETO



CISL VENETO



UIL VENETO

